

In vista della scadenza di invio da parte degli **Operatori** delle *prime comunicazioni di operazioni fiscali sospette*, la **Guardia di Finanza** ha fornito dei chiarimenti importanti specificando il rapporto tra le *Segnalazioni di Operazioni Sospette antiriciclaggio* e le *Comunicazioni fiscali sospette*.

In particolare, la **Guardia di Finanza** ha dichiarato che la recente *Normativa speciale fiscale* ha evidenti *elementi di rassomiglianza con il Quadro dispositivo antiriciclaggio come da Dlgs.231/07*, precisando **espressamente** che però la *Comunicazione fiscale si basa su presupposti informativi differenti* ed è destinata ad *Autorità differenti*: da una parte l'**Agenzia delle Entrate** e dall'altra l'**Unità di Informazione Finanziaria** della **Banca d'Italia**. Questo con una presenza contemporanea dei **quadri sanzionatori**.

Di conseguenza, malgrado la presenza di *due discipline normative simili*, la **GdF** ricorda agli **Operatori** *che sono previsti adempimenti distinti a carico dei Soggetti attivi, a prescindere dalle ulteriori azioni di collaborazione attiva nel Settore antiriciclaggio*.

Per la **GdF** stessa, anche se i *Soggetti obbligati* dalle due normative coincidono (ed in determinati casi le Comunicazioni fiscali e le Segnalazioni di Operazioni Sospette potrebbero avere, anche, alcuni elementi di similitudine), **devono coesistere ed essere fatte entrambe** per evitare le sanzioni relative.